

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2495}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, BRANDI, ARTALI,
CANEPÀ, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVA-
NARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO,
SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO, VENTURINI**

Presentata il 13 novembre 1973

Norme in materia di assistenza ai ciechi civili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nostro Stato democratico durante gli ultimi 15 anni, nonostante le molteplici e palesi incongruenze che affiorano in modo evidente in tutti i settori della nostra società, ha operato in modo che la nostra collettività disponesse di quei beni essenziali che politiche errate avevano ad essa negati.

Il contenuto di tale premessa è ben lungi dal renderci soddisfatti. Infatti è notorio che le tensioni sociali ed economiche che pullulano in ogni dove non consentono affatto lo sviluppo organico della nostra società.

In tale guazzabuglio in cui la speculazione fra settore e settore viene messa in evidenza quotidianamente, ricevono gravissimo nocumento i più deboli, coloro cioè che hanno i salari più bassi, le pensioni minime, i minorati fisici e sensoriali, in favore dei quali lo Stato ben poco ancora ha fatto e fa.

Con la presente proposta di legge ci riferiamo in particolare al pesante disagio cui vanno incontro i ciechi civili. Se da una parte è vero che l'Unione italiana dei ciechi nei suoi oltre 50 anni di vita ha svolto un'inces-

sante ed appassionata azione altamente sociale per l'inserimento dei minorati della vista nella scuola normale e speciale per ciechi, come insegnanti, presidi e direttori didattici, in uffici pubblici e privati come centralinisti telefonici, in ospedali e case di cura come massaggiatori e massofisioterapisti, eccetera, dall'altra è altrettanto vero che la stragrande maggioranza dei ciechi è incollocabile soprattutto perché la cecità è sopravvenuta in età avanzata. E sono proprio costoro che soffrono più degli altri moralmente e materialmente. Moralmente in quanto si sentono degli esclusi dalla società: non sono infatti rari i casi in cui tali soggetti vengono internati in case di riposo dai propri familiari i quali non hanno tempo da perdere con essi. Materialmente, perché, a causa del notevole aumento del costo della vita, la pensione di cui usufruiscono e del cui importo è nota a tutti la limitatezza, non dà loro quel minimo di sicurezza cui hanno diritto.

Ecco quindi la necessità della presentazione della presente proposta di legge che a nostro avviso dovrà essere sostenuta dal Parla-

mento e dalle forze sindacali le quali hanno avuto un peso determinante nel miglioramento delle condizioni dei lavoratori italiani.

La proposta in parola non introduce dei principi innovatori ma prevede l'aumento dell'indennità di accompagnamento da lire 10.000 a lire 35.000 mensili per i ciechi assoluti. Essi infatti hanno bisogno di avere al proprio fianco una persona che li accompagni e che li aiuti per l'aggiornamento culturale, eccetera.

A seguito del notevole rincaro della vita avvenuto in questo ultimo scorcio di tempo, il costo delle prestazioni è enormemente aumentato per cui la misura mensile di lire 10.000 corrisposta ai ciechi assoluti, giusta la legge 28 marzo 1968, n. 406, risulta del tutto inadeguata. Ecco quindi le ragioni essenziali della formulazione dell'articolo 1 della presente proposta.

Con l'articolo 2 della proposta di legge stessa viene abrogato l'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382. Per effetto di tale articolo, infatti, la pensione viene decurtata da lire 32.000 a lire 18.000 mensili e da lire 18.000 a lire 14.000 mensili per quei cittadini che siano rispettivamente affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 ospiti di istituti assistenziali o di istruzione a carico, anche parziale, di enti pubblici o di comunità che provvedono al loro sostentamento.

Con tale norma vengono colpiti ingiustamente quei minorati più bisognosi. Infatti tutti abbiamo modo di constatare il funzionamento delle pochissime ed inadeguate case di

riposo che funzionano nel nostro paese ed inoltre sappiamo che i bilanci degli istituti per ciechi sono deficitari, per cui questi fanno fronte in modo inadeguato alle legittime esigenze dei ciechi ospitati. Da ciò si evince l'assoluta fondatezza ed equità dell'articolo 2 della presente proposta.

Con la legge del 30 aprile 1969, n. 153, il Parlamento ha introdotto nella pensionistica generale il principio dell'agganciamento delle pensioni alla scala mobile secondo l'indice di aumento del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Detto agganciamento è stato previsto anche per la pensione sociale. Pertanto si rende opportuno applicare tale principio anche alla pensione corrisposta dallo Stato ai minorati della vista.

L'articolo 3 della proposta di legge in esame tende esclusivamente ad abolire una discriminazione nei confronti dei ciechi priva di ogni presupposto.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente proposta è di lire 7 miliardi e 600 milioni, una cifra non certo rilevante. È vero che il nostro paese sta attraversando un periodo economicamente difficile, tuttavia è evidente che non è possibile far pagare l'austerità di bilancio, voluta giustamente dal Governo, a coloro che si trovano in precarie condizioni economiche e che quotidianamente devono affrontare situazioni complesse.

Per quanto sopra esprimiamo la certezza che il Parlamento approvi con urgenza la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, è elevata da lire 10.000 a lire 35.000 mensili e viene corrisposta agli interessati al solo titolo della cecità.

ART. 2.

È abrogato l'articolo 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

ART. 3.

Gli importi delle pensioni a favore dei ciechi civili sono aumentati ogni anno in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 4.

L'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 1974.

ART. 5.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 7 miliardi e 600 milioni, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.